

Prot. 06/SR/2021

Napoli 10 gennaio 2021

Al P.R.A.P della Campania  
Dr. Antonio **FULLONE**  
**NAPOLI**

Alla Dott.ssa Ida **DEL GROSSO**  
Ufficio relazioni sindacali **DAP**  
**ROMA**

Al Segretario Generale OSAPP  
Sig. Leo **BENEDUCI**  
**ROMA**

**Alle Segreterie Provinciali OSAPP**  
Agostino **PIGNATARO**  
Ettore **SOMMARIVA**  
Francesco **MAZZARIELLO**  
Felice **RAIMO**  
Giovanni **GALASSO**  
Pietro **RICCARDI**

**Oggetto: Mensa obbligatoria di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria-Centrale Operativa-Regionale-Istituti penitenziari-uffici Giudiziari-Procura e articolazioni esterne-indennità di presenza.**

**Egregio Provveditore,**

Con la recente sentenza n. 6442/2020 Reg. Prov. Coll. del 17/12/2020, la 7° Sezione del T.A.R. della Campania (che richiama la decisione, già favorevole, del Consiglio di Stato n. 5046/2016) si è pronunciata circa il ricorso presentato nell'anno 2018 dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso la **Centrale Operativa Regionale di Napoli** che ha riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo corrispondente al tempo impiegato per la consumazione dei pasti, laddove ciò non avveniva, poiché agli stessi era preclusa la possibilità di allontanarsi dal posto di servizio durante l'orario di lavoro, per consumare il pasto, in assenza della Mensa di Servizio.

Tale situazione è ravvisabile per analogia in alcuni Istituti penitenziari ed uffici della Regione Campania, privi del servizio di mensa e/o laddove, per svariati motivi, viene concesso il "**Buono Pasto**" quale indennità sostitutiva della **M.O.S.** senza, tuttavia, garantire ai "**fruitori**" di poter **EFFETTIVAMENTE** consumare il pasto, interrompendo il servizio, con o senza sostituzione, così come disciplinato dalle norme vigenti (**uffici giudiziari, procure, vigilanza varchi etc...** ai primi (**uffici**

giudiziari tra l'altro non viene nemmeno riconosciuta l'indennità di presenza) nonostante svolgono un servizio di **Polizia Giudiziaria finalizzato al contrasto della criminalità congiuntamente ad altre**

**forze di Polizia sotto la guida dell'A.G.)**

In particolare, come sopra accennato, questa situazione si ravvisa anche presso molteplici realtà penitenziarie ( es. **CC Arienzo**) e non, oltretutto con l'aggiunta per il recupero di **30 minuti** al turno ordinario di servizio, affinché venga legittimata la concessione del **Buono Pasto, oltre al danno anche la beffa**, perché oltre a non poter consumare il pasto, il personale è letteralmente costretto a lavorare 30 minuti in più, poiché non vi è alcuna interruzione del servizio che giustifichi il comportamento unilateralmente assunto dalle direzioni e dai comandi.

Per quanto rappresentato, fermo restando la prescrizione quinquennale a ritroso nel tempo, si chiede a codesto Ufficio superiore di voler assumere gli opportuni correttivi adeguando le direttive anche alle dipendenti direzioni penitenziarie della Campania affinché effettuino uno **"screening"** generale circa il personale avente diritto alla liquidazione del tempo da dedicare alla pausa pranzo non concessa *illo tempore*, e, successivamente procedere alla quantizzazione monetaria spettante ad ogni avente diritto per gli ultimi 5 anni, nonché la relativa liquidazione in tempi brevi e rivalutare la possibilità di riconoscere anche **l'indennità di presenza alle poche unità di Polizia Penitenziaria impiegate negli uffici Giudiziari e Procure del distretto.**

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.



Vincenzo PALMIERI  
SEGRETARIO REGIONALE OSAPP